



## Ordinanza sul personale federale (OPers)

*Questo testo è una versione  
provvisoria. Fa stato unicamente la  
versione pubblicata nel Foglio  
federale.*

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001<sup>1</sup> è modificata come segue:

#### *Art. 11 Perizia medica*

<sup>1</sup> Il DFF designa i medici che le unità amministrative possono incaricare di effettuare perizie mediche.

<sup>2</sup> I medici forniscono consulenza alle unità amministrative in base alle necessità, in particolare in caso d'impedimento al lavoro per malattia e infortunio, di reintegrazione e di integrazione professionale.

#### *Art. 15 cpv. 2 e 5*

<sup>2</sup> Il colloquio serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi.

<sup>5</sup> Il collaboratore fornisce annualmente riscontri al proprio superiore sul modo in cui gestisce l'unità.

#### *Art. 44 capoverso 2 lett. i [lett. e<sup>bis</sup>.]*

<sup>2</sup> La compensazione del rincaro è versata su:

e<sup>bis</sup>. le indennità per impieghi nel quadro di piani di servizio fissi;

#### *Art. 56a cpv. 3*

<sup>3</sup> Se prima di un impedimento al lavoro secondo il capoverso 2 l'impiegato è stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per meno di 12 mesi consecutivi, allo scadere dei periodi di cui all'articolo 56 capoversi 1 e 2 gli è versato il 90 per

SR .....

RS 172.220.111.3

cento dello stipendio per 90 giorni dal secondo sino al quinto anno di servizio compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Nei casi di rigore la continuazione del pagamento dello stipendio può essere prorogata fino a 12 mesi al massimo.

*Art. 60a cpv. 4*

<sup>4</sup> I genitori e i partner registrati hanno diritto nella loro funzione a un aumento unico del tasso di occupazione pari all'insieme delle riduzioni effettuate in virtù del capoverso 1, tuttavia del 20 per cento al massimo. La domanda deve essere presentata nei tre anni dopo che l'ultima riduzione del tasso di occupazione secondo il capoverso 1 è divenuta efficace e al più tardi tre mesi prima della prevista entrata in vigore della modifica del contratto concernente l'aumento del tasso di occupazione.

*Art. 64a cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all'estero non è generalmente ammesso. In casi eccezionali motivati, i responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all'estero; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.

<sup>4</sup> Una possibile eccezione è rappresentata dal lavoro svolto da frontalieri nel loro luogo di domicilio, se vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.

*Art. 78 cpv. 4 – 4<sup>ter</sup>*

<sup>4</sup> Le persone che, durante il periodo in cui ricevono un'indennità di cui ai capoversi 1–2<sup>bis</sup>, iniziano un nuovo rapporto di lavoro o mandato presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers devono restituire la parte di indennità corrispondente alla durata della sovrapposizione del periodo dell'indennità e di quello del nuovo rapporto di lavoro o mandato. Le persone interessate comunicano immediatamente al datore di lavoro precedente la conclusione di un nuovo contratto di lavoro o mandato.

<sup>4bis</sup> L'indennità da rimborsare secondo il capoverso 4 si riduce nella misura della differenza tra l'indennità versata e il reddito stabilito nel nuovo contratto di lavoro o mandato, laddove il nuovo reddito sia inferiore all'indennità di partenza.

<sup>4ter</sup> *Attuale cpv. 4<sup>bis</sup>*

*Art. 88d Rimando parentetico*

(Art. 17a e 31 cpv. 5 LPers)

*Art. 116i*

*abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr